

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1787}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DETOMAS, BENVENUTO, BIONDI, BOATO, BRESSA, BRUNETTI,
CAVERI, CIANI, CREMA, FURIO COLOMBO, FRATTINI, GUERRA,
JERVOLINO RUSSO, MAZZOCCHIN, MONACO, MUSSI, OLIVIERI,
PAISSAN, PISAPIA, SAONARA, SCHMID, SERAFINI**

Modifica all'articolo 25 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel consiglio provinciale di Trento

Presentata il 4 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1972 entrava in vigore il nuovo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e con esso nasceva anche la questione della pari dignità e tutela dei ladini della valle di Fassa, dislocati nella provincia di Trento, rispetto ai ladini delle valli Gardena e Badia, insediati invece nel territorio della provincia di Bolzano.

Durante il lungo *iter* necessario alla stesura della nuova carta che doveva regolamentare l'autonomia della regione Trentino-Alto Adige, si era assistito ad una preponderante attenzione, sia da parte delle forze politiche che del Parlamento,

nei confronti della delicata situazione interna alla provincia di Bolzano. In considerazione delle problematiche derivanti dalla compresenza sullo stesso territorio di ben tre distinti gruppi linguistici, si giunse alla definizione di una precisa ed ampia disciplina dei rapporti fra gli stessi, garantendo precisi diritti alle popolazioni ladinofone delle valli Gardena e Badia.

Diverso invece il disposto nei confronti dei ladini di Fassa per i quali furono approvate norme generiche e poco incidenti sull'assetto politico, sociale e culturale e che assicuravano una tutela decisamente minore e nemmeno paragona-

bile alla condizione goduta dai ladini alto-atesini.

Le prime iniziative intraprese a seguito di queste disposizioni dello Statuto spinsero la popolazione locale a far sentire la propria voce e, attraverso i propri rappresentanti nelle amministrazioni locali, a pronunciarsi a favore dell'annessione alla provincia di Bolzano per poter così godere degli stessi diritti.

Gravissima risultava infatti la discriminazione operata dal dettato dello Statuto speciale di autonomia laddove, all'interno di una regione, garantisce ad una parte di popolazione di lingua ladina (quella dislocata in val Badia e Gardena) una concreta tutela e la nega invece ad altri appartenenti alla stessa minoranza linguistica (i ladini di Fassa) solamente perché geograficamente situati in altra provincia. Inoltre tali disposizioni erano palesemente in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 2 dello Statuto che afferma la pari dignità dei gruppi linguistici insediati nel Trentino-Alto Adige e dei singoli che vi appartengono.

A partire dalla VII legislatura vennero promosse varie iniziative legislative atte a modificare la situazione di discriminazione operata dallo Statuto di autonomia ma il loro *iter* fu particolarmente tormentato. Nel corso di ogni legislatura non mancarono le presentazioni di innumerevoli progetti di legge che, approvati da una Camera, venivano poi modificati dall'altro ramo del Parlamento, rimodificati ancora e infine cadevano a causa degli scioglimenti anticipati delle Camere.

Se da un lato l'attività parlamentare non permetteva di raggiungere concreti risultati in materia di norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, a livello di assemblee locali del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento l'attività fu più produttiva in quanto la popolazione locale, attraverso i propri rappresentanti, non smise mai di avanzare le proprie legittime richieste.

Con apposita legge provinciale fu istituito in valle di Fassa l'Istituto culturale ladino che opera nel campo della ricostruzione e della valorizzazione storica degli

usi e dei costumi della gente locale, dell'approfondimento della lingua e della conoscenza della letteratura.

Con altra legge provinciale fu istituito il comprensorio ladino della Valle di Fassa a sottolineare la peculiarità del territorio anche in merito alle caratteristiche economiche, sociali e culturali.

Recentemente, su iniziativa del consiglio provinciale di Trento, è stata approvata una norma che riconosce ai ladini di Fassa rilevanti diritti in materia di uso della lingua nelle scuole e nella pubblica amministrazione della valle, di accesso preferenziale facilitato al pubblico impiego ed altro.

Anche il consiglio regionale recepiva le istanze della popolazione ladina nella propria legge sull'ordinamento dei comuni in modo da permettere agli statuti degli enti locali di valle di inserire fra le finalità primarie i principi di salvaguardia e di sviluppo del gruppo ladino.

Un'ulteriore e primaria questione rimaneva però ancora irrisolta: la mancanza di un rappresentante ladino di diritto nel consiglio regionale e provinciale. E proprio in sede di consiglio regionale si decise l'inserimento nella legge elettorale regionale del diritto dei ladini di Fassa ad essere rappresentati nelle assemblee degli organi autonomisti, avvalendosi della potestà legislativa in materia di elezioni del consiglio regionale e provinciale sancita dal primo comma dell'articolo 25 dello Statuto. La legge approvata dal consiglio regionale introduceva un meccanismo per l'elezione del consigliere ladino di Fassa analogo a quello vigente nella provincia di Bolzano. Successivamente fu inviata al Governo per essere sottoposta alla necessaria approvazione, ma il Governo, per ben tre volte la rinviò al consiglio della regione Trentino-Alto Adige, che puntualmente la riapprovò.

La questione ricadde così sotto la competenza della Corte costituzionale chiamata così ad esprimere il suo giudizio in merito.

La Corte, con sentenza 6-10 giugno 1994, n. 233, pur apprezzando la validità dei fini che la legge regionale perseguiva, ha ritenuto che per assicurare la rappre-

sentanza dei ladini di Fassa nelle assemblee legislative locali era necessaria una specifica norma costituzionale integrativa dello Statuto speciale.

A seguito della sentenza della Consulta, per iniziativa dei senatori Bratina, Salvi e Corasaniti, durante la XII legislatura, fu presentato al Senato un disegno di legge analogo alla presente proposta. La prematura interruzione della legislatura non ha consentito il compimento dell'*iter* parlamentare della proposta di legge costituzionale, per garantire, in seno al consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige e al consiglio provinciale di Trento, una rappresentanza delle popolazioni ladine insediate nella Valle di Fassa.

A ventidue anni dalla data in cui, per la prima volta, è stata presentata una proposta di legge in tal senso, l'auspicio è quello che la presente iniziativa possa giungere a compimento.

L'urgenza che vengano adottate misure a salvaguardia della comunità ladina di Fassa è dettata dalla preoccupante e amara considerazione che l'incalzare di modelli culturali dei gruppi maggioritari italiano e tedesco pone in serio pericolo la sopravvivenza stessa del gruppo ladino che sconta, giorno dopo giorno, gravissimi fenomeni di « erosione » culturale e linguistica.

Venendo ad una breve disamina dell'articolo unico proposto, si deve rilevare che esso tiene conto di una realtà giuridica ormai consolidata nel tempo. La legislazione della provincia di Trento, quella della regione, quella dello Stato, la cui più significativa espressione è la norma di attuazione sui ladini di Fassa di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in accoglimento delle istanze delle popolazioni interessate, hanno delimitato con precisione il territorio in cui è insediato il gruppo linguistico ladino dolomitico di Fassa. Esso è dato da quello dei sette comuni che sono indicati nell'articolo.

Già ora, in conseguenza della legislazione autonoma e di quella statale men-

zionata, a questo territorio si riferiscono le norme sulla tutela della lingua e della cultura, sulla scuola, sull'accesso al pubblico impiego, sulla toponomastica ed altro.

Conformemente alle richieste delle popolazioni interessate si ritiene di non discostarsi da questo indirizzo, istituendo un collegio elettorale uninominale coincidente con il territorio indicato e riservandogli uno dei seggi spettanti al collegio elettorale di Trento. Naturalmente nel resto del territorio provinciale e regionale vigeranno invece i criteri generali disposti dalla legislazione regionale.

Spetterà inoltre al consiglio regionale di integrare la norma oggetto della presente iniziativa legislativa con quelle necessarie alla sua attuazione.

Il criterio indicato si discosta da quello adottato nella provincia di Bolzano per i ladini dell'Alto Adige secondo il quale risulta eletto il ladino che ha ricevuto più voti di preferenza in sede di scrutinio provinciale e questi subentra automaticamente nel posto dell'ultimo degli eletti nella lista in cui si candida. Questo sistema ha dato luogo ad inconvenienti notevoli e facilmente intuibili e comunque è correlato a una diversa normativa generale specifica della provincia di Bolzano (proporzionale etnica, censimento, bi e trilinguismo, eccetera).

La realtà del Trentino è più semplice e la soluzione indicata risulta la più idonea a raggiungere l'obiettivo proposto. Anche dal punto di vista della consistenza elettorale la proposta di legge appare congrua poiché nella valle di Fassa è insediata una popolazione la cui dimensione è pari a circa due terzi della quota che, secondo lo Statuto, è necessaria ad attribuire un consigliere al collegio elettorale.

Si confida pertanto che, sulla base di quanto appena esposto, si giunga ad una rapida approvazione della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

« Un seggio del collegio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito, in deroga a quanto previsto dal primo comma, con sistema elettorale uninominale, secondo le norme stabilite con legge regionale ».